



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica

---

# NORME & TRIBUTI

---

NEWSLETTER | 2024



## EVENTI



.....  
**06.02.2024**

### Il nuovo regime dei lavoratori impatriati

Ore: 16:00 - 17:00

c/o AHK Italien, Via G. Fara 26, Milano

In collaborazione con Bureau Plattner, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)



.....  
**07.02.2024**

### Webinar - Virtual Round Table

#### I contratti per l'Intelligenza Artificiale: procurement, negoziazione e clausole chiave

Ore 16:00 - 17:00 su Microsoft Teams

In collaborazione con lo Studio DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)



.....  
**22.02.2024**

### Working Group ESG - Transizione 5.0: le agevolazioni fiscali a supporto degli investimenti aziendali in ottica di energy efficiency

Ore: 16:00 - 18:00

c/o AHK Italien, Via G. Fara 26, Milano

In collaborazione con lo Studio Deloitte, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)



.....  
**26.02.2024**

### Working Group Compliance - La nuova disciplina sul Whistleblowing: Le Linee Guida ANAC e la Guida Operativa di Confindustria. Indicazioni pratiche e spunti operativi

Ore: 16:00 - 18:00

c/o AHK Italien, Via G. Fara 26, Milano

In collaborazione con lo Studio DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

# INDICE

	<b>DIRITTO SOCIETARIO</b>	
<b>Italia:</b>	Sospensione dell'obbligo di comunicare il titolare effettivo al registro delle imprese . . .	<b>5</b>
<b>Germania:</b>	La rappresentanza della GmbH in caso di controversia sulla revoca di un amministratore . . . . .	<b>5</b>
	<b>SUSTAINABILITY</b>	
<b>Italia:</b>	CSDDD: il piano per proteggere diritti umani e ambiente . . . . .	<b>6</b>
	<b>CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01</b>	
<b>Italia:</b>	Reati ambientali ex D.Lgs. 231/01: le caratteristiche di un protocollo ambientale idoneo. . . . .	<b>6</b>
	<b>TASSAZIONE DELLE IMPRESE</b>	
<b>Italia:</b>	Abrogazione dell'ACE: incentivo alla distribuzione degli utili cross-border . . . . .	<b>7</b>
	<b>AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI</b>	
<b>Italia:</b>	Innalzamento dell'ammontare massimo di aiuti in "de minimis" . . . . .	<b>7</b>
	<b>DIRITTO DELLA PRIVACY</b>	
<b>Italia:</b>	Il Garante privacy sanziona un ospedale per non aver garantito la riservatezza del dossier sanitario. . . . .	<b>8</b>
	<b>MERGERS &amp; ACQUISITIONS</b>	
<b>Italia:</b>	Cessione di partecipazioni sociali: garanzie per passività occulte. . . . .	<b>8</b>
	<b>FISCALITÀ INTERNAZIONALE</b>	
<b>Italia:</b>	Nuovi criteri di residenza delle società. . . . .	<b>9</b>
	<b>PREZZI DI TRASFERIMENTO</b>	
<b>Italia:</b>	Spese di marketing e promozione: quando sono oggetto di riaddebito infragruppo? . . .	<b>9</b>
	<b>DIRITTO DEL LAVORO</b>	
<b>Italia:</b>	Legittimità del licenziamento economico basato su esigenze di risparmio . . . . .	<b>10</b>

# INDICE

	<b>DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI</b>	
<b>Italia:</b>	Publicato dal MEF il nuovo saggio degli interessi legali: le conseguenze nei contratti commerciali. . . . .	<b>10</b>
	<b>DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA</b>	
<b>Italia:</b>	Le nuove "Linee Guida" sugli accordi di sostenibilità nel settore dell'agricoltura. . .	<b>11</b>
	<b>DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE</b>	
<b>Germania:</b>	È caduta la catena. . . . .	<b>11</b>
	<b>PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO</b>	
<b>Italia:</b>	Distacco di personale in Italia - Adempimenti amministrativi - Novità . . . . .	<b>12</b>
	<b>TASSAZIONE DELLE PERSONE</b>	
<b>Italia:</b>	Dichiarazione e tassazione di immobili all'estero in caso di successione . . . . .	<b>12</b>
	<b>CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO</b>	
<b>Italia:</b>	Impresa sociale e insolvenza . . . . .	<b>13</b>
	<b>REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA</b>	
<b>Italia:</b>	L'approdo della Cassazione sul concorso dei revisori nella bancarotta societaria . . . . .	<b>13</b>
	<b>ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI</b>	
<b>Italia:</b>	Crediti d'imposta - differenza tra credito non spettante e credito inesistente. . . . .	<b>14</b>
	<b>IVA E DAZI</b>	
<b>Italia:</b>	Classificazione dei prodotti a fini doganali - Nomenclatura Combinata per il 2024. . .	<b>14</b>
	<b>DIRITTO DELL'ENERGIA</b>	
<b>Italia:</b>	Come cambiano i bonus edilizi con il DL 212/23 e con la Legge di Bilancio 2024. . .	<b>15</b>

## DIRITTO SOCIETARIO

### ITALIA: SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICARE IL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Con l'ordinanza n. 8083 del 7.12.23, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha sospeso in via cautelare l'efficacia del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29.09.23, che aveva reso operativo l'obbligo di comunicazione del c.d. "Titolare effettivo" al Registro delle imprese, già oggetto della newsletter del mese di ottobre 2023.

Pertanto, in accoglimento del ricorso presentato da Assoservizi Fiduciari e fino alla definizione del giudizio amministrativo, non sono più efficaci né il dovere in esame né il termine di 60 giorni previsto dal decreto di cui sopra, che sarebbe scaduto in data 11.12.23.

All'adempimento dell'obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 55/22, saranno tenuti gli amministratori e/o fondatori di società di capitali e di cooperative, di persone giuridiche private iscritte nel Registro delle persone giuridiche private e i fiduciari di trust. Tale onere costituisce specifica attuazione dei principi posti dalla disciplina sulla prevenzione e sul contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, prevista dal D.Lgs. 231/07 e successive modifiche. Tuttavia, Unioncamere ha reso noto che il Registro dei titolari effettivi, presso il Registro delle imprese, continuerà a ricevere le comunicazioni relative alla titolarità effettiva.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI

SUSANNE HEIN

### GERMANIA: LA RAPPRESENTANZA DELLA GMBH IN CASO DI CONTROVERSA SULLA REVOCA DI UN AMMINISTRATORE

Ove la validità della revoca di un amministratore di GmbH sia controversa, potrebbero sorgere dubbi su come la società debba essere rappresentata in processo. In un caso recentemente deciso dalla Corte di Appello di Brema (Ordinanza del 21.06.23, 2 W 31/23, non ancora passata in giudicato), l'amministratrice revocata aveva impugnato l'atto di revoca perché ne venisse accertata l'invalidità. Non potendo l'altro amministratore rappresentare da solo la società mentre sono in carica più amministratori, si è discusso di come la società convenuta dovesse essere rappresentata in giudizio. La Corte ha stabilito che la società doveva essere rappresentata come se – per ipotesi – avesse vinto la causa. Ovvero, nel caso specifico, ipotizzando che la revoca dell'amministratrice fosse da considerarsi valida e che l'altro amministratore fosse perciò da considerarsi amministratore unico della società e, quindi, titolare del potere di rappresentanza individuale. Egli ha pertanto potuto rappresentare da solo la società nel processo sulla validità della revoca dell'altra amministratrice.

Luther.



Avv. e RAin Susanne Hein  
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau  
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi  
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien

## SUSTAINABILITY

### ITALIA: CSDDD: IL PIANO PER PROTEGGERE DIRITTI UMANI E AMBIENTE

Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno raggiunto un "Accordo provvisorio" sulla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). In particolare, sono state definite le nuove norme in materia di obblighi e rendicontazione relativi ai gravi impatti negativi effettivi e potenziali sulle tematiche ambientali e di diritti umani. La CSDDD riguarda le società di grandi dimensioni con oltre 500 dipendenti e un fatturato a livello mondiale superiore a 150 milioni di euro. Coinvolge la catena del valore delle aziende, come i fornitori commerciali a monte dell'impresa, e le attività a valle, come la catena di distribuzione. L'Allegato 1 dell'Accordo introduce anche nuovi elementi relativi ai diritti umani e chiarisce la natura degli impatti ambientali. In particolare, le imprese verranno obbligate a redigere un piano per la salvaguardia dei diritti umani ed un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, monitorando anche gli impatti negativi. Le aziende dovranno altresì instaurare un dialogo con i propri fornitori per verificare gli impatti anche verso terzi. Infine, è stata confermata la sanzione pecuniaria del 5% del fatturato netto della società in caso di violazione della CSDDD. Al momento si attende l'approvazione finale e la ratifica da parte dei singoli Paesi UE, che potrebbero inserire dei punti premiali nei concorsi pubblici e nelle gare di appalto.



## CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

### ITALIA: REATI AMBIENTALI EX D.LGS. 231/01: LE CARATTERISTICHE DI UN PROTOCOLLO AMBIENTALE IDONEO

Con la recente sentenza n. 49306/23, la Cassazione è tornata sul tema dei reati ambientali ex D.Lgs. 231/01, individuando in particolare gli elementi da considerare per rendere un protocollo ambientale aziendale idoneo alla efficace attuazione del Modello 231. In tale occasione, la Cassazione ha ribadito il principio generale secondo il quale, per fungere da esimente della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, il Modello, oltre ad essere adottato, deve essere anche efficacemente attuato. In merito, è stato precisato che l'idoneità del protocollo ambientale, e dunque, anche del Modello 231, deve essere verificata nel concreto, senza alcun tipo di automatismo. Nello specifico, dalla pronuncia della Cassazione si evincono gli indici di un protocollo ambientale idoneo, e cioè: la sua specificità, la presenza di un efficace sistema di comunicazione verso il basso, la previsione di meccanismi concreti per prevenire la reiterazione del reato, nonché la nomina tempestiva dell'OdV. Nel caso di specie, la società - condannata per smaltimento illecito di fanghi di depurazione - aveva adottato un protocollo ambientale aziendale, tuttavia ritenuto inidoneo proprio a causa dell'assenza di questi elementi.



Dott.ssa Giulia Lumina  
giulia.lumina@it.Andersen.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott.ssa Valentina Fera  
valentina.fera@it.Andersen.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian

## TASSAZIONE DELLE IMPRESE

### ITALIA: ABROGAZIONE DELL'ACE: INCENTIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI CROSS-BORDER

Il D.Lgs. 30.12.23, n. 216 (c.d. D.Lgs. "Riforma IRPEF-IRES"), ha abrogato l'agevolazione ACE ("aiuto alla crescita economica") a partire dal periodo di imposta 2024, permettendo ad ogni modo ai contribuenti di utilizzare negli esercizi successivi, e senza limiti di tempo, le eccedenze pregresse rilevate al termine del periodo di imposta 2023. Dette eccedenze possono essere trasformate in credito d'imposta IRAP e ripartito in 5 quote annuali di pari importo. A fronte dell'abrogazione, viene introdotta per il solo anno 2024 una super deduzione IRES del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. In tale contesto, l'abrogazione dell'ACE potrebbe incentivare la propensione alla distribuzione degli utili ai soci, valutando anche la possibilità di distribuire gli incrementi "superaceati" nel 2021 a fronte della maturazione dell'holding period nel corso dell'anno 2024. D'altro canto, richiede maggiore accortezza la riduzione del fondo di dotazione da parte di stabili organizzazioni italiane, le quali necessitano di mantenere un fondo di dotazione minimo, determinato in base ai criteri OCSE, al fine di avvalersi della piena deducibilità degli interessi passivi.

bureau**Plattner**

## AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

### ITALIA: INNALZAMENTO DELL'AMMONTARE MASSIMO DI AIUTI IN "DE MINIMIS"

La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento (UE) n. 2831/23, relativo all'applicazione degli aiuti di Stato "de minimis". Il Regolamento, che sostituisce il precedente Regolamento (UE) 1407/13, è entrato in vigore il 1.01.24 e resterà in vigore fino al 31.12.30. Si ricorda che gli aiuti in regime "de minimis" sono aiuti di Stato concessi all'impresa da uno Stato membro nell'arco di uno specifico periodo di tempo e sono esentati da obbligo di notifica alla Commissione europea, poiché per il loro importo limitato non sono idonei a falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed il mercato. Il nuovo Regolamento prevede l'innalzamento da 200.000 a 300.000 € del massimale degli aiuti ricevibili nell'arco di tre esercizi. Pertanto, per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis" si deve tener conto dell'importo degli aiuti concessi nei tre anni precedenti. Il limite è da applicarsi per "impresa unica", intendendosi per tale l'insieme delle imprese fra le quali esiste un rapporto di controllo. Viene previsto inoltre, l'istituzione di un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione a partire dal 1.01.26 con le informazioni relative agli aiuti "de minimis" concessi. A tale riguardo, si precisa che in Italia risulta attivo dal 12.08.17 il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

**Deloitte.**



Dott. Hannes Hilpold  
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio  
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa  
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello  
Dornbusch  
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian

## DIRITTO DELLA PRIVACY

### ITALIA: IL GARANTE PRIVACY SANZIONA UN OSPEDALE PER NON AVER GARANTITO LA RISERVATEZZA DEL DOSSIER SANITARIO

Con il provvedimento del 12 ottobre scorso, il Garante privacy italiano ha fornito ulteriori precisazioni sulle misure di sicurezza da adottare per la tutela dei dati contenuti nel dossier sanitario. Per dossier sanitario si intende l'insieme dei dati personali raccolti, previo rilascio del consenso dell'interessato, da parte di una determinata struttura sanitaria a seguito di eventi clinici presenti e trascorsi, consultabile solo da parte di tale struttura. Al fine di scongiurare il rischio di un accesso alle informazioni trattate mediante il dossier sanitario da parte di soggetti non autorizzati o di comunicazione a terzi di dati sanitari da parte di soggetti a ciò abilitati, l'Autorità ha raccomandato non solo di individuare profili di autorizzazione ma anche di formare i soggetti abilitati, dovendo essere limitato l'accesso al dossier al solo personale sanitario che interviene nel processo di cura del paziente ed essere adottate modalità tecniche di autenticazione al dossier che rispecchino le casistiche di accesso a tale strumento proprie. Nel caso di specie, la struttura non aveva implementato le misure di sicurezza necessarie ad impedire al personale autorizzato di consultare lo stato di salute dei pazienti per finalità ulteriori rispetto a quelle di cura e l'Autorità ha comminato una sanzione per un importo di 40.000 €.

## Rödl & Partner

## MERGERS & ACQUISITIONS

### ITALIA: CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI: GARANZIE PER PASSIVITÀ OCCULTE

Qual è l'oggetto della cessione di partecipazioni sociali? La partecipazione stessa ovvero la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta?

Il tema rileva ai fini dell'individuazione dei rimedi legali applicabili nel caso in cui, dopo il perfezionamento della cessione di partecipazioni societarie, emergessero maggiori passività – o minori attività – pregresse. In tale ipotesi, infatti, solo ritenendo oggetto della cessione la quota parte del patrimonio sociale, il cessionario potrà giovare delle ordinarie garanzie per i vizi della cosa venduta previste dal codice civile.

La giurisprudenza (cfr. Cass. n. 20538/23), tuttavia, ritiene oggetto immediato della cessione la partecipazione sociale, mentre la quota parte del patrimonio sociale soltanto oggetto mediato della stessa. Ne consegue la mancata riconducibilità della condizione economica o patrimoniale della società oggetto di cessione, alle ordinarie garanzie del venditore per i vizi della cosa venduta.

Pertanto, è indispensabile per il cessionario pattuire un'espressa garanzia sul valore economico della partecipazione ceduta, attraverso la quale il cedente si impegna a tenerlo indenne in caso di successiva emersione di passività occulte.

## HAGER & PARTNERS



Avv. Chiara Benvenuto  
chiara.benvenuto@roedl.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. David Covi  
David.Covi@hager-partners.it



Avv. Elfriede Zanellati  
Elfriede.Zanellati@hager-partners.it

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ITALIA: NUOVI CRITERI DI RESIDENZA DELLE SOCIETÀ

Le modifiche all'art. 73 del TUIR, introdotte dal D.Lgs. 209/23, modificano i criteri di attrazione della residenza fiscale in Italia di società estere. Si considerano fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che hanno nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta: (i) la sede legale; (ii) la sede di direzione effettiva; o (iii) la gestione ordinaria in via principale.

A differenza della precedente versione della norma, non rilevano più i requisiti della sede amministrativa e dell'oggetto principale, inclusi nel previgente articolo 73. La questione assume particolare rilevanza con riferimento alle holding di partecipazioni, la cui unica attività consiste nella detenzione di partecipazioni italiane. Era in passato sorto il dubbio se tali società avessero l'oggetto principale in Italia. L'introduzione delle nozioni di direzione effettiva dovrebbe dissipare i dubbi sulle holding di partecipazioni. La localizzazione in Italia degli asset non dovrebbe in quanto tale assumere rilevanza ai fini della residenza fiscale in Italia.

MORRI  
ROSSETTI

## PREZZI DI TRASFERIMENTO

### ITALIA: SPESE DI MARKETING E PROMOZIONE: QUANDO SONO OGGETTO DI RIADDEBITO INFRAGRUPPO?

Con la sentenza n. 609/23, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia ha trattato il caso di una società italiana parte di un gruppo multinazionale e distributrice di elettronica di consumo a marchio del gruppo, la quale sopportava spese connesse alla tradizionale promozione dei propri prodotti sul mercato locale. Secondo le motivazioni contenute nell'avviso di accertamento notificato alla società e impugnato dalla stessa dinanzi al giudice di prime cure, tali costi di marketing sarebbero dovuti essere riaddebitati alla casa madre estera - e maggiorati di un adeguato mark-up - poiché essi concorrevano all'aumento del valore complessivo del marchio di gruppo da quest'ultima detenuto. Per identificare eventuali contributi apportati agli intangibili di gruppo, le Linee Guida OCSE - in recepimento dei lavori relativi al progetto BEPS - ritengono necessario svolgere una adeguata "analisi funzionale" della transazione infragruppo e considerare eventuali previsioni contrattuali o accordi tra le parti. Alla luce di tali raccomandazioni, analizzando gli elementi fattuali del caso, i giudici tributari di appello hanno pertanto osservato che le spese di promozione sostenute dalla società distributrice non mirassero alla valorizzazione del marchio di gruppo, bensì allo sviluppo dell'attività distributiva stessa e, pertanto, non dovessero essere oggetto di riaddebito.

HAGER & PARTNERS



Dott. Davide Attilio Rossetti  
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Filippo Calatroni  
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Avv. Rosanna Fusca  
Rosanna.Fusca@hager-partners.it

## DIRITTO DEL LAVORO

### ITALIA: LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO ECONOMICO BASATO SU ESIGENZE DI RISPARMIO

Con l'ordinanza n. 31660 del 14.11.23, la Cassazione si è pronunciata in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato su esigenze di risparmio. Nel caso di specie, il datore di lavoro non aveva dimostrato come i costi da ridurre dovessero essere proprio quelli riguardanti la posizione del lavoratore licenziato piuttosto che altri, peraltro riferibili a posizioni anche più "costose" rispetto a quella interessata dal licenziamento. La Cassazione, investita della vicenda, ha stabilito che ai fini dell'accertamento della legittimità del licenziamento intimato sul presupposto di una generale necessità di contenimento dei costi, diviene indispensabile approfondire le ragioni per le quali la scelta del datore di lavoro ricada su un determinato lavoratore, dovendosi al riguardo considerare anche altre posizioni di lavoro, specialmente se comparabili a quella soppressa per verificare la sussistenza del nesso causale tra la ragione organizzativa adottata e la soppressione del posto di lavoro. Seguendo l'orientamento maggioritario, la Corte ha dunque statuito che qualora il licenziamento per g.m.o. sia irrogato al fine di un contenimento dei costi, è onere del datore indicare le ragioni per le quali la scelta cada proprio su un determinato lavoratore piuttosto che su altri.



## DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

### ITALIA: PUBBLICATO DAL MEF IL NUOVO SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI: LE CONSEGUENZE NEI CONTRATTI COMMERCIALI

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11.12.23, il decreto MEF del 29.11.23, con il quale è stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è fissata al 2,50%, con decorrenza dal 1.01.24. Notevoli le conseguenze sui contratti commerciali. Infatti, ai sensi dell'art. 1284 co. 2 c.c., laddove una parte si renda inadempiente alle proprie obbligazioni, sarà costretta a corrispondere in favore della parte non inadempiente, in aggiunta all'eventuale risarcimento, anche gli interessi legali che, laddove non determinati, saranno pari al 2,50% del dovuto per ogni giorno di ritardo. Pertanto, tale misura costituisce in primis un deterrente all'inadempimento. In aggiunta, occorre segnalare che, sempre da gennaio 2024, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1284 co. 4 c.c. e del suddetto decreto MEF, dalla data di proposizione della domanda giudiziale la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra parte un tasso moratorio complessivo del 10,5% (2,50% + 8% di maggiorazione). Il tutto, in un'ottica deflattiva del contenzioso e deterrente per la parte inadempiente a protrarre il proprio inadempimento per la durata del giudizio. La normativa sopra illustrata presenta, con tutta evidenza, importanti conseguenze applicative nella gestione del contenzioso da parte delle società (sia lato attivo sia lato passivo).

GRIMALDI : ALLIANCE



Avv. Vittorio De Luca  
vittorio.deluca@delucapartners.it



Avv. Luca Cairolì  
luca.cairolì@delucapartners.it



Avv. Ilario Giangrossi  
igiangrossi@grimaldialliance.com



Avv. Matteo Cauteruccio  
mcauteruccio@grimaldialliance.com

## DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

### ITALIA: LE NUOVE "LINEE GUIDA" SUGLI ACCORDI DI SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

La Commissione Europea ha emanato nuove linee guida sugli accordi di sostenibilità nel settore agricolo ("Linee Guida"). Con l'obiettivo di dare attuazione all'art. 210bis del Regolamento UE n. 1308/13 - recentemente riformato nell'ambito della Politica Agricola Comune ("PAC") - la Commissione ha infatti dettato i criteri affinché gli accordi conclusi da produttori agricoli "indispensabili per raggiungere standard di sostenibilità che vanno oltre quelli imposti da norme UE o nazionali" possano essere esentati dall'applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza previsto dall'art. 101 TFUE. Nel dettaglio, le Linee Guida elencano gli obiettivi che tali accordi devono perseguire per beneficiare dell'esenzione, vale a dire: (i) tutela dell'ambiente; (ii) riduzione dell'uso di pesticidi e della resistenza antimicrobica; e (iii) salute e benessere degli animali. Altri obiettivi di sostenibilità (ad es. economica) non rientrano nell'ambito di esenzione. Inoltre, ai sensi delle Linee Guida, qualsiasi restrizione della concorrenza potrà essere esentata, se considerata indispensabile per raggiungere i predetti obiettivi di sostenibilità. Sarà tuttavia necessario affidarsi alle Linee Guida per distinguere nella pratica quando una restrizione potrà ritenersi ammessa ed evitare violazioni che potrebbero condurre a un intervento delle Autorità antitrust nazionali.

**Deloitte.**

## DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

### GERMANIA: È CADUTA LA CATENA

Si potrà registrare il marchio "Bycicle Chain" per dei gioielli? Probabilmente sì, visto che di certo non ha carattere descrittivo. Del resto, chi si metterebbe al collo una catena da bici? E invece qualcuno lo si troverebbe, specie se la catena è d'oro o d'argento. Nel mondo della gioielleria non è del resto inusuale utilizzare nomi che richiamano il motivo decorativo proposto. In fase di registrazione del marchio, la richiedente si è infatti vista sollevare l'obiezione del carattere descrittivo. Per contrastarla ha precisato che si trattava di "catenine realizzate esclusivamente in metalli preziosi e non aventi forma di catene da bicicletta", ma non è bastato. Certo il marchio richiesto non risultava più "descrittivo", ma diveniva eccessivamente generico. Le caratteristiche indicate (gioielli, ma non a forma di catena da bicicletta) non erano più tali da consentire alla concorrenza e ai consumatori di determinare il "perimetro" tutelato dal marchio, il che - ad essere del tutto onesti - non accade poi così spesso. Ma di certo la precisazione adottata ha tutt'altro che contribuito a chiarire le cose. Un precedente era già stato fissato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza Postkantoor (C-363/99, 12.02.04; Uff. Fed. Brev. Delib. 20.11.23, 26 W (brev) 589/20).

**GW** Graf von Westphalen



Avv. Emilio Cucchiara  
ecucchiara@deloitte.it



Avv. Marzia Del Vaglio  
madelvaglio@deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



RA Dr. Kristofer Bott  
k.bott@gvw.com

## PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

### ITALIA: DISTACCO DI PERSONALE IN ITALIA – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI – NOVITÀ

L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. La disciplina del distacco comporta specifici adempimenti amministrativi oltre che a obblighi in materia fiscale e contributiva. In base al D.Lgs. 136/16, tra gli adempimenti amministrativi vi è l'obbligo per il soggetto distaccante dell'invio preventivo della Comunicazione UNI\_Distacco\_UE. Al riguardo l'art. 10 co. 3 prevede a) la conservazione dei documenti di supporto al distacco relativi a ciascun soggetto distaccato, tradotti in italiano e b) la designazione di un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. Tali adempimenti sono stati recentemente semplificati come meglio chiarito nella nota n. 2401 del 20.12.23 da parte dell'Istituto Nazionale del Lavoro. In merito al primo aspetto la nota precisa che è sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza, nel momento in cui ne sia fatta richiesta, senza la necessità di conservare la documentazione in loco per tutto il periodo di distacco. In secondo luogo, la nota precisa che il soggetto referente non debba essere fisicamente presente sul territorio nazionale, ma che sia sufficiente la mera domiciliazione.

bureau**Plattner**

## TASSAZIONE DELLE PERSONE

### ITALIA: DICHIARAZIONE E TASSAZIONE DI IMMOBILI ALL'ESTERO IN CASO DI SUCCESSIONE

Al momento del decesso di una persona fisica residente in Italia può accadere che questa in vita fosse proprietaria di immobili siti all'estero e che questi debbano essere trasferiti agli eredi. In Italia, dal giorno della morte si apre la successione ed entro 12 mesi gli eredi sono tenuti a presentare la c.d. dichiarazione di successione. Questa contiene anche i beni immobili che vanno a comporre parte dell'attivo da trasferire agli eredi. I beni immobili sono da dichiarare sia se situati in Italia che all'estero. Oltre all'imposta di successione, con franchigie che variano a seconda del grado di parentela, sul valore degli immobili sono liquidate le imposte ipotecarie (2%) e catastali (1%).

Inoltre, al fine di iscrivere gli eredi quali proprietari degli immobili nei registri esteri è probabile che, a seconda della legge vigente nel Paese straniero, questi debbano essere oggetto di dichiarazione di successione estera con liquidazione delle imposte nello Stato estero. Ai sensi dell'art. 26 D.L. 346/90, queste imposte pagate all'estero potranno essere detratte dalle imposte dovute in Italia e liquidate con la dichiarazione di successione italiana, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore degli immobili stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.

## PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale  
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dott.ssa Cristina Martello  
cristina.martello@bureauplattner.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dr. Stefania Andreasi  
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt  
christof.brandt@data.bz.it

## CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

### ITALIA: IMPRESA SOCIALE E INSOLVENZA

La Cassazione è tornata sulla questione di particolare rilevanza nomofilattica riguardante l'assoggettabilità a fallimento delle società cooperative sociali esercenti un'attività commerciale secondo criteri di economicità. Con la sentenza del 28.11.23, n. 32992, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 112/17, che qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla l. 381/91, tali società sono assoggettabili, in caso d'insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa. Resta invece esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento, prevista in via alternativa dal codice civile. Così facendo, la Suprema Corte ha attribuito grande rilevanza alla conclusione del Procuratore Generale, secondo cui l'assoggettamento in via esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa presuppone, in linea di principio, l'attribuzione di una rilevanza centrale a interessi anche diversi da quelli dei creditori dell'impresa, interessi nella specie identificabili con quelli dei soggetti coinvolti nell'attività dell'ente, nonché con l'interesse pubblico a favorire e promuovere, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale (che a sua volta costituisce attuazione dei principi di solidarietà e di eguaglianza sostanziale), le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune.

GRIGOLLI  PARTNER  
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

## REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

### ITALIA: L'APPRODO DELLA CASSAZIONE SUL CONCORSO DEI REVISORI NELLA BANCAROTTA SOCIETARIA

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 47900 del 30.11.23, si è pronunciata sul tema del concorso dei revisori dei conti nel reato di bancarotta societaria previsto dall'art. 223 co. 2 n. 1 l.f.. In particolare, i giudici non hanno ritenuto integrata la responsabilità penale di questi ultimi, sulla scia dell'orientamento dottrinale che esclude la sussistenza in capo ai revisori di un dovere e potere di gestione e controllo dell'andamento societario, che resta invece in capo all'organo amministrativo e all'organo interno di controllo. La Cassazione ritiene quindi che non possa ravvisarsi in capo ai revisori un'ipotesi di concorso nel reato mediante omissione, in quanto non viene individuato da parte del legislatore un dovere giuridico di impedire la realizzazione da parte di altri di tali situazioni di dissesto societario. Ciò non esclude tuttavia un'ipotesi di concorso esterno nei fatti di bancarotta. La legge fallimentare, infatti, non includendo il revisore dei conti tra i soggetti che possono realizzare tali condotte illecite, non esclude un inquadramento come possibile concorrente esterno del reato, ma tale concorso si dovrà estrinsecare nelle normali forme commissive, sia morali che materiali, previste dall'art. 110 c.p. e non nella mera omissione di un comportamento dovuto e imposto dalla legge.

MORRI  
ROSSETTI



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli  
[stephan.grigolli@grigollipartner.it](mailto:stephan.grigolli@grigollipartner.it)



Avv. Francesca Manara  
[francesca.manara@grigollipartner.it](mailto:francesca.manara@grigollipartner.it)



Avv. Francesco Rubino  
[Francesco.Rubino@MorriRossetti.it](mailto:Francesco.Rubino@MorriRossetti.it)

## ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

### ITALIA: CREDITI D'IMPOSTA - DIFFERENZA TRA CREDITO NON SPETTANTE E CREDITO INESISTENTE

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34419 del 2023, si sono espresse in tema di crediti “non spettanti” e “inesistenti”. Dopo anni di orientamenti altalenanti, è stato affermato che le due fattispecie non sono affatto assimilabili tra loro, ciò in quanto “la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante ha, innanzitutto, carattere strutturale e trae il suo fondamento logico giuridico dal complessivo sistema ordinamentale tributario: l’una (“l’inesistenza”) ha un valore obiettivo, mentre l’altra (la “non spettanza”) ha un carattere dinamico ancorato al presupposto, antitetico, dell’esistenza del credito”. La portata applicativa ed operativa di tale distinzione rileva sotto due aspetti: i) quello sanzionatorio; ii) quello dei termini d’accertamento. Dal punto di vista sanzionatorio, ricordiamo che la non spettanza è sanzionata in misura pari al 30% del credito non spettante indebitamente utilizzato in compensazione (cfr. art. 13 co. 4 D.Lgs. 471/97), mentre la fattispecie dell’inesistenza viene sanzionata dal 100% al 200% del credito “inesistente” indebitamente utilizzato (cfr. art. 13 co. 5 D.Lgs. 471/97). Per i soli crediti inesistenti trova poi applicazione l’art. 27 co. 16 D.L. 185/08, il quale dispone ai fini dell’accertamento stesso e del recupero un più ampio lasso temporale di 8 anni.

**Deloitte.**

## IVA E DAZI

### ITALIA: CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI A FINI DOGANALI - NOMENCLATURA COMBINATA PER IL 2024

Dal 1.01.24, si applica la versione completa e aggiornata della Nomenclatura Combinata, adottata dalla Commissione Europea con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/2364.

Le modifiche apportate tengono conto dell’evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale, nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali, prevedendo, da un lato, la cancellazione di denominazioni e codici obsoleti e, dall’altro, l’introduzione di nuove sottovoci e l’aggiornamento della struttura delle sottovoci esistenti, con la finalità di agevolare il monitoraggio di prodotti specifici.

Si evidenzia che, nell’ambito dell’attività di classificazione delle merci, si inserisce anche l’analisi di potenziale dualità dei prodotti, necessaria ad una compliance efficace e integrata, che tenga adeguatamente conto anche delle esigenze di export control, volte ad escludere che la transazione possa essere effettuata in violazione delle norme.

Per quanto riguarda il settore delle sostanze farmaceutiche, per le quali è prevista l’esenzione dal dazio, è stata modificata la classificazione di alcune sostanze riportate nell’elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI).

**STUDIO ASSOCIATO AMOROSO**



Avv. Walter Di Rosa  
wdirosa@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello  
Dornbusch  
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network  
“Norme & Tributi” di AHK Italian



Dott. Stefano Amoroso  
stefano.amoroso@studioamoroso.it

## DIRITTO DELL'ENERGIA

### ITALIA: COME CAMBIANO I BONUS EDILIZI CON IL DL 212/23 E CON LA LEGGE DI BILANCIO 2024

Col Decreto Superbonus, il Governo ha concesso ai condomini un "SAL straordinario" per gli interventi non ancora ultimati effettuati ed asseverati entro il 31.12.23, escludendo il recupero dell'AdE delle relative detrazioni, anche se il mancato completamento dei lavori dovesse escludere il miglioramento di due classi energetiche. A supporto dei proprietari di immobili in condominio con reddito massimo di 15.000 €, che al 31.12.23 abbiano realizzato lavori per almeno il 60%, il Governo ha previsto un contributo per le spese sostenute dal 1.01.24 al 31.10.24. In tema Sismabonus, la scelta tra lo sconto in fattura e la cessione del credito è stata esclusa per la demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3, per le quali entro il 29.12.23 non sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori, e sono stati imposti obblighi assicurativi ai beneficiari della misura. I lavori oggetto del Bonus barriere architettoniche sono stati ridotti ed è stato introdotto un obbligo di asseverazione dei lavori, oltre al pagamento con bonifico parlante.

La Legge di Bilancio 2024 ha intensificato i controlli dell'AdE sulle variazioni della rendita catastale degli immobili riqualificati, ha reso i costi degli interventi agevolati non deducibili e ha aumentato le ritenute di banche e Poste sui bonifici relativi ai lavori.

## Rödl & Partner



Avv. Marco Nichele  
marco.nichele@roedl.com



Avv. Marco Politti  
marco.politti@roedl.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica



## NOTE LEGALI

---

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

### CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: [recht@ahk.it](mailto:recht@ahk.it)

---

### CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

*Copyright immagini: Fotolia*

### INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail ([privacy@ahk.it](mailto:privacy@ahk.it)), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).